

**COMUNE DI LAVAGNA
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**



**REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE
ENTRATE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/06/2020

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, che conferisce la potestà regolamentare ai Comuni in materia di entrate, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse di natura tributaria o non tributaria, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa e nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme del presente Regolamento sono, altresì, finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 23/2014.
3. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene alla determinazione delle aliquote e tariffe, alle agevolazioni, alla riscossione, all'accertamento ed al sistema sanzionatorio, al contenzioso, ai rimborsi.
4. Sono altresì esclusi dal presente regolamento i trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici.
5. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità, e quelle di rango superiore.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate dell'ente comunale, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali nonché delle entrate derivanti da indebitamento.
2. Le entrate comunali ordinarie espressamente contemplate nel presente regolamento sono le seguenti:
 - rendite patrimoniali ed assimilate e relativi accessori;
 - entrate patrimoniali provenienti dall'alienazione e dalla gestione dei beni dell'ente;
 - proventi dei servizi pubblici;
 - lampade votive;
 - servizi a domanda individuale;
 - oneri di urbanizzazione;
 - corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
 - canoni d'uso;
 - qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - imposte proprie;
 - addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - tasse e diritti per servizi pubblici;
 - altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - risorse per investimenti;
 - altre entrate ordinarie.
3. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- diritti sulle pubbliche affissioni (DPA);
- tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP);
- imposta comunale sugli immobili (IUC, IMU, TASI);
- tassa rifiuti solidi urbani (TARSU, TARES, TARI);
- imposta di soggiorno (IDS);
- ogni altra entrata tributaria attribuita al Comune dalle disposizioni normative sia di nuova costituzione che derivanti dalla modifica legislativa delle attuali entrate tributarie.

Art. 3

Potestà regolamentare generale

1. Il presente regolamento non può disciplinare in ordine alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, in conformità al disposto dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446.
2. Il regolamento non può, altresì, disporre di specifiche previsioni già disciplinate dalla legislazione vigente.
3. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento, solo ed esclusivamente se la legge dispone potestà regolamentare in materia, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto della riserva di legge.

Art. 4

Aliquote, tariffe, prezzi e canoni

1. L'istituzione e le modifiche ai regolamenti che disciplinano le singole entrate compete al Consiglio Comunale; parimenti lo stesso organo disciplina le agevolazioni ed esenzioni qualora previste da legge.
2. Le aliquote, tariffe, prezzi e canoni sono determinati con deliberazioni della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, sulla base delle specifiche previsioni della normativa in materia, anche nel rispetto delle indicazioni dettate dal regolamento comunale per l'applicazione della specifica entrata.
3. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 salvo diverso termine stabilito con disposizione normativa. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Nel caso in cui la delibera che indica le aliquote e le tariffe di entrate di natura tributaria sia approvata oltre il termine previsto dalla normativa statale, la loro efficacia decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
4. Le delibere di approvazione dei regolamenti, delle tariffe e delle aliquote di entrate di natura tributaria acquistano efficacia se inserite sull'apposito Portale del federalismo fiscale, in conformità alle modalità di legge, entro e non oltre il 14 ottobre dell'anno di riferimento, ai fini della loro pubblicazione, entro e non oltre il 28 ottobre successivo da parte del MEF salvo diversa disposizione di legge.
5. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

6. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione nel rispetto della normativa vigente. Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
3. Vengono fatte salve le disposizioni contenute nei regolamenti comunali per l'applicazione della specifica entrata a cui si rinvia per le modalità per accedere alle agevolazioni approvate.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6

Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. L'ente comunale può svolgere l'attività di accertamento dei tributi anche nelle forme associate previste dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/97.
3. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste dalla normativa vigente senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. Le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali:
 - a) ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del D. Lgs. n. 446/97;
 - b) agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - c) alla società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - d) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e

di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

- e) al soggetto preposto alla riscossione nazionale (AdeR Agenzia delle Entrate – Riscossioni) che gestisce le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie, fermo c. restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.
- 4. Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione anche coattiva dei tributi e di tutte le entrate, è esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del comune e loro parenti ed affini nel periodo in cui sono in carica e nei 5 (cinque) anni successivi negli organi di gestione delle aziende, nonché nelle società miste costituite o partecipate, nonché nei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 c. 1 del D. Lgs. n. 446/97.
- 5. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica e delle altre disposizioni normative in materia.
- 6. In caso di affidamento del servizio di gestione di entrate tributarie, le funzioni ed i poteri per lo svolgimento dell'attività di gestione, sono attribuiti al soggetto affidatario che assumerà la qualifica di responsabile dell'entrata nel caso di affidamento in concessione, come disciplinato al successivo art. 7.

Art. 7

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

- 1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
- 2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
- 3. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) sottoscrivere le posizioni per le quali è attivata la riscossione, ordinaria, coattiva e gli elenchi dei contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva mediante le modalità di legge;
 - c) sottoscrive gli avvisi di accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'affidatario o concessionario e si preoccupa del controllo della gestione;
 - g) qualora la riscossione delle entrate sia affidata a terzi il responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento;
 - h) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti, necessaria per l'applicazione del tributo;

- i) rappresenta l'ente in giudizio per le entrate per cui il legislatore ha previsto tale funzione.

Art. 8

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o di altro provvedimento amministrativo.
2. Il responsabile adotta tutti i provvedimenti necessari, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché quella inerente alla liquidazione, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni.
3. Qualora la riscossione delle entrate sia affidata a terzi il responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 9

Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici comunali competenti, sotto la supervisione del responsabile di ogni singola entrata provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
3. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti, in conformità alle disposizioni vigenti.
4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria vengono adottati i principi statuiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle specifiche norme vigenti per le diverse entrate.

Art. 10

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Vengono ampiamente rese pubbliche le tariffe, le aliquote, i prezzi e i canoni, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini sul sito istituzionale dell'Ente nelle sezioni dedicate e sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto attiene alle disposizioni vigenti in materia di tributi.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 11

Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto statuto dei diritti del contribuente), deve essere informata a criteri di equità,

trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Il provvedimento di accertamento è formulato e notificato secondo le specifiche previsioni di legge vigenti nel rispetto della decadenza quinquennale.
3. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al DPR 602/1973 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento è effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione, sotto la supervisione del responsabile del servizio, individuato sulla base dell'organizzazione interna dell'ente.
5. Per il periodo in cui l'entrata è affidata all'esterno, la società affidataria dovrà individuare il funzionario responsabile.

Art. 12

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile:
 - individuare il debitore (persona fisica o giuridica);
 - determinare l'ammontare del credito;
 - fissare la scadenza;
 - indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento), il quale dovrà attenersi a quanto disposto dal precedente art. 8. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

TITOLO III RISCOSSIONE

Art. 13

Potestà regolamentare comunale in tema di riscossione

1. Fatte salve le disposizioni dettate dalla legge o dai regolamenti comunali che disciplinano la singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro le scadenze stabilite, mediante le forme previste dallo specifico regolamento.
2. Il termine di scadenza per la riscossione delle entrate sia tributarie che non tributarie stabilito dalla legge, dai regolamenti, da delibere e atti amministrativi specifici per ciascuna entrata, può essere prorogato con apposito provvedimento del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale a seconda della competenza loro attribuita dalla legge o in casi di necessità ed urgenza con provvedimento di Giunta Comunale con successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale.
3. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo

o di altri agenti contabili.

4. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale aumentato di 2 punti percentuali, nel rispetto della L. 296/2006, salvo diversa misura prevista dalle specifiche disposizioni normative di riferimento.
5. Per la riscossione in fase coattiva la misura degli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno, sulle somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, è pari al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali, nel rispetto della L. 160/2019, salvo diversa misura prevista dalle specifiche disposizioni normative di riferimento.

Art. 14

Omessi o tardivi pagamenti

1. L'ufficio competente deve contestare gli omessi o tardivi versamenti relativi ad entrate comunali di natura non tributaria, mediante notifica degli atti previsti dalla normativa vigente.
2. Per le entrate di natura tributaria valgono anche le medesime disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di riscossione.
3. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore ai sensi della normativa vigente.

Art. 15

Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria e patrimoniale fatta comunque salva, qualora risulti più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi vigenti e dei regolamenti comunali disciplinanti ogni singola entrata, possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti. Il piano di rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata ai sensi della lettera i) del comma 2 del presente articolo, previo adempimento di quanto previsto dalle lettere g) e h) del comma 2 del presente articolo. La regolamentazione del piano di rientro disciplinato dal presente regolamento si applica anche per tutti gli atti tributari e patrimoniali emessi e notificati prima del 31/12/2019.
2. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito, prevista dal precedente comma, per tutti gli atti tributari e patrimoniali nonchè per le ingiunzioni fiscali di cui al R.D. 639/1910 (relative alle entrate tributarie, patrimoniali e per violazioni al codice della strada), è sottoposto all'esistenza delle seguenti condizioni e limiti, con esclusione delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per le quali trova applicazione la specifica disciplina di settore regolata dall'art. 202 bis del D. Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni e con esclusione del contributo di costruzione per il quale trova applicazione la specifica disciplina regolamentare vigente:
 - a) è possibile presentare istanza di dilazione per il debito complessivamente maturato per singolo tributo e per singola entrata patrimoniale; la regolamentazione del piano di rientro disciplinato dal presente regolamento si applica anche per tutti gli atti tributari e patrimoniali emessi e notificati prima del 31/12/2019;
 - b) il contribuente/utente deve presentare apposita istanza prima del termine previsto per proporre ricorso; sono ammesse istanze di rateizzazione anche per gli atti per i quali siano già scaduti i termini per la proposizione del ricorso e per i quali siano state già attivate le procedure cautelari od esecutive che rimangono salve se già avviate alla data di concessione della rateizzazione;
 - c) non sono concesse rateizzazioni per debiti di importo inferiore ad euro 500,00;

- d) la durata della dilazione o rateazione non deve superare le 24 rate mensili per importi sino ad euro 6.000,00;
 - e) la durata della dilazione o rateazione non deve superare le 48 rate mensili per importi superiori ad euro 6.000,01;
 - f) per importi superiori ad euro 40.000,00 è necessaria la presentazione di idonea garanzia rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo abilitato, in pubblici registri, al rilascio di garanzie a favore degli enti pubblici e provvisto di autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia o da IVASS sulla base delle caratteristiche riferite al capitale sociale, al patrimonio, al volume d'affari e all'indice di solvibilità. L'ente si riserva di accettare la garanzia fornita previo controllo presso Banca d'Italia o IVASS della presenza delle idonee autorizzazioni al rilascio di garanzie fideiussorie. Tale garanzia dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La durata della garanzia fideiussoria dovrà coprire l'intero periodo del piano di rateizzazione con tacito rinnovo in caso di proroga dei termini della dilazione. E' data facoltà all'ente di richiedere la garanzia fideiussoria anche per importi complessivi inferiore ad euro 40.000,00 qualora venga valutata necessaria una maggiore garanzia per la riscossione del credito;
 - g) la dilazione di pagamento viene autorizzata a discrezione dell'Ente e previo pagamento del 5% della somma oggetto di richiesta di rateizzazione, qualora non siano ancora scaduti i termini per la proposizione del ricorso nel caso di entrate tributarie o non siano ancora trascorsi sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento nel caso di entrate patrimoniali;
 - h) una volta iniziate le procedure esecutive di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo, previo versamento pari al 10% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune o dall'eventuale affidatario della gestione della specifica entrata;
 - i) le rate avranno cadenza mensile con scadenza nell'ultimo giorno di ciascun mese e le scadenze delle singole rate verranno indicate nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Il perfezionamento del piano di rateazione avrà efficacia con il pagamento della prima rata.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi, che saranno conteggiati sulle somme oggetto di dilazione ad esclusione degli importi relativi a sanzioni, interessi, spese di notifica ed oneri di riscossione. Gli interessi di mora verranno conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali.
4. La dilazione o rateazione viene concessa dal responsabile designato per ogni singola entrata in adesione alle disposizioni dettate dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento o dal soggetto affidatario della riscossione in caso di affidamento in concessione a terzi.
5. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, dopo espresso sollecito, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto e' immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per il debito residuo ancora dovuto, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili a condizione che non sia intervenuta la decadenza come da comma 5 del presente articolo. Il peggioramento della situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà dovrà essere certificato:
- a) **per le persone fisiche e per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati** attraverso la presentazione di certificazione I.S.E.E. aggiornata non superiore a 8.265 euro elevabile a 20.000 per famiglie con almeno 4 figli a carico e con contestuale presentazione di autocertificazione attestante le motivazioni che hanno comportato il peggioramento della situazione economica;

b) per tutti gli altri soggetti (**società e ditte individuali in contabilità ordinaria, cooperative, associazioni, enti commerciali ed enti non commerciali, ecc.**), attraverso la certificazione, redatta da un professionista iscritto all'albo (commercialista o revisore dei conti), attestante il valore dell'indice di Liquidità minore di uno.

7. Successivamente al pagamento della quota di anticipo funzionale all'accettazione della richiesta di dilazione, la procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione. Nel caso di procedure cautelari od esecutive non ancora attivate, il perfezionamento della rateizzazione comporta il blocco delle suddette azioni salvo in caso di decadenza del beneficio.

Art. 16

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Qualora non si ritenga opportuno procedere allo stralcio, sentito il responsabile del servizio finanziario ed acquisito il parere dell'organo di revisione, può essere incrementato il fondo crediti di dubbia esigibilità fino al 100% del valore dei crediti non stralciati.
4. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore ad euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 17

Arrotondamenti

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 18

Compensazioni

1. La compensazione è ammissibile nell'ambito delle entrate tributarie aventi la medesima natura.
2. La richiesta deve pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata o a mezzo pec, almeno 30 giorni prima della scadenza del debito ed entro i termini di legge al fine di evitare di incorrere nel termine di decadenza del diritto. Tale istanza deve contenere le informazioni utili al fine della quantificazione del credito e del diritto alla compensazione quali:
 - l'ammontare del tributo a credito che si intende compensare;
 - i motivi che hanno originato il credito;
 - il debito che si vuole compensare.
3. Specificatamente per il tributo IMU le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti al comune stesso a titolo di IMU purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al

rimborso fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU.

Art. 19 **Rimborsi**

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto, entro i termini di legge, dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato o dove esistono specifiche previsioni di legge.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e presentata entro il termine previsto dalle normative vigenti in materia.
3. Entro i termini di legge il responsabile del Servizio può disporre l'accoglimento parziale o il diniego dell'istanza di rimborso.
4. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
5. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili nella misura del tasso legale aumentato di 2 punti percentuali, nel rispetto della L. 296/2006, salvo diversa previsione normativa relativa alla specifica entrata.

Art. 20 **Limiti minimi di riscossione e rimborso**

1. Non è dovuto il pagamento (in termini di autoliquidazione e di avvisi bonari), né l'ufficio procede al rimborso, per i seguenti importi, intesi per singola annualità, per singola entrata e per singolo soggetto contribuente:
 - a) Entrate tributarie: pari o inferiori ad Euro 10,00
 - b) Entrate patrimoniali: pari o inferiori ad Euro 10,00
2. Non si applicano i suddetti limiti di importo per le occupazioni su aree adibite a mercato giornaliero (Canone/Tosap e Tassa smaltimento rifiuti giornaliera) e per l'imposta di soggiorno.
3. Non si procede alla riscossione coattiva, né al rimborso delle entrate elencate nel comma 1, per importi che siano inferiori o uguali ad Euro 10,00. Tale somma si intende comprensiva del debito per ciascuna entrata e per ciascun periodo di imposta comprendendo nella somma complessiva sia il tributo/entrata patrimoniale che tutti i suoi accessori. La disposizione di cui al presente comma non si applica qualora le somme dovute derivino da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo/entrata patrimoniale.

Art. 21 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva di tutte le entrate comunali avviene ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 con il metodo dell'accertamento esecutivo per le entrate tributarie e per le entrate patrimoniali secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato da quanto previsto per la riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.

2. La riscossione coattiva delle sanzioni per violazione al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Resta ferma l'utilizzazione dell'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 e s.m.i. per gli avvisi di accertamento tributari o per gli atti di recupero delle entrate patrimoniali emessi entro il 31/12/2019 e regolarmente notificati seppur redatte tenendo conto della normativa indicata all'art. 1 commi dal 792 all'804 della Legge n. 160/2019 ad eccezione delle ingiunzioni fiscali riguardanti le sanzioni per violazione al codice della strada di cui al D. Lgs. 285/1992.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Qualora la riscossione coattiva debba riguardare entrate liquidate con l'invio di un avviso bonario, prima di procedere alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione delle sanzioni, si deve notificare, mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno o mediante atto giudiziario o con posta elettronica certificata, idoneo sollecito di pagamento riportante le somme dovute per titolo originario di pagamento, gli interessi e il recupero delle spese postali e il termine perentorio di 30 giorni per effettuare il pagamento, pena l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione delle sanzioni e termine perentorio di pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario ed entro 60 giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale.
6. Gli avvisi di accertamento esecutivi e le ingiunzioni fiscali dovranno presentare tutti i requisiti quali l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso per le entrate tributarie o entro sessanta giorni dalla notifica per le entrate patrimoniali, l'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, l'indicazione del soggetto deputato alla riscossione, nonché per le entrate tributarie tutte le indicazioni previste dalla L. n. 212/2000 (cosiddetto statuto dei diritti del contribuente) e l'indicazione dell'applicazione, nei casi di tempestiva proposizione del ricorso, delle disposizioni di cui all'art. 19 D. Lgs. 472/1997, mentre per le entrate patrimoniali l'indicazione dell'applicazione, nei casi di tempestiva proposizione del ricorso, delle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. 150/2011. Il contenuto degli avvisi di accertamento esecutivi è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente:
 - in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi del vigente regolamento relativo all'accertamento con adesione;
 - in caso di definitività dell'atto impugnato.
7. Gli avvisi di accertamento tributari assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Gli atti di accertamento per le entrate patrimoniali diventano titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica. Non si provvede pertanto alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910 nè della cartella di pagamento di cui al DPR 602/1973.
8. L'avviso di accertamento esecutivo è sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo o dal funzionario responsabile dell'entrata per le entrate patrimoniali. L'atto può essere firmato con firma autografa che può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1 c. 87 della L. 549/1995 ovvero con firma digitale secondo le modalità di cui al D. Lgs. 82/2005 e del D. Lgs. 217/2017.

9. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario o dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi che procederà al recupero coattivo delle somme dovute secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
10. In caso di gestione affidata all'esterno, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali per i funzionari e i dirigenti preposti alla gestione delle entrate.
11. Ai sensi della normativa vigente il Sindaco o il rappresentante legale della società affidataria può nominare uno o più funzionari responsabili della riscossione i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento di predette funzioni è accertata ai sensi di legge.
12. Con provvedimento motivato il sindaco potrà revocare la nomina, a seguito di gravi e ripetute inosservanze ai doveri dell'ufficio affidato al funzionario della riscossione.
13. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
14. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato il funzionario del tributo o il funzionario responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
15. Ai sensi dell'art. 1 c. 792 lettera d) della L. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.

Articolo 22

Costi di elaborazione e notifica per la riscossione coattiva

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e delle ingiunzioni fiscali per gli atti emessi entro il 31/12/2019 e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», la cui entità percentuale ed i valori massimi distinti in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto o in caso di pagamento oltre detto termine sono indicati dalla normativa vigente;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata dalle disposizioni vigenti.

TITOLO IV CONTENZIOSO

Art. 23 Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, salvo diversa previsione di legge, quale rappresentante dell'ente e previa

autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello ad esclusione delle componenti IUC (IMU-TASI-TARI) e per la Nuova IMU, per le quali il legislatore ha individuato il funzionario responsabile.

2. A tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
4. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

TITOLO V SANZIONI

Art. 24 Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 18/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano il sistema sanzionatorio tributario.
2. L'avviso di contestazione della sanzione o maggiorazione per le entrate non tributarie, deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione o maggiorazione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni o maggiorazioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo le modalità dettate dalla normativa vigente.
3. Le sanzioni tributarie sono determinate dal funzionario responsabile designato per ogni singolo tributo, all'interno della misura minima e massima prevista dalla legge.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dei regolamenti delle singole entrate tributarie e patrimoniali.